

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E I CIRCHI EQUESTRI

Legge 18.03.1968 n. 337

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2016

INDICE GENERALE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 oggetto del regolamento e definizione
- art. 2- determinazione delle aree comunali
- art. 3- tipologia delle concessioni e competenze degli uffici comunali
- art. 4- modalità di concessione delle aree
- art. 5- commissione Comunale per l'assegnazione delle aree
- art. 6- compiti della Commissione comunale
- art. 7- domanda per la concessione delle aree
- art. 8- graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree
- art. 9- criteri per la formulazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento
- art. 10- criteri per le concessioni di aree per periodi superiori ai 30 giorni
- art. 11- r inunce e sostituzioni
- art. 12- autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante
- art. 13- comunicazione esito domande
- art. 14- obblighi del concessionario
- art. 15-tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- art. 16- gestione dell'attrazione -subconcessione
- art. 17- attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti
- art. 18- responsabilità dei concessionari
- art. 19- sgombero dell'area
- art. 20-subingressi

TITOLO II - SPETTACOLI CIRCENSI

- art. 21-aree
- art. 22- domanda
- art. 23-istruttoria della domanda
- art. 24- documentazione
- art. 25- criteri per l'assegnazione dell'area
- art. 26- proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio
- art. 27- sgombero
- art. 28- mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto
- art. 29- distanza fra concessioni dell'area
- art. 30- sanzioni
- art. 31- norme accessorie
- art. 32- norme transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento e Definizioni

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione, l'esercizio nel territorio del Comune di Otranto di attività dello spettacolo viaggiante e circo equestre.

"Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento" (art. 2 legge 337/68).

Sono considerati circhi equestri e ginnastici (Decreto Ministero per i Beni e le attività culturali) le "attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali".

In base alle disposizioni ministeriali i circhi sono classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) circhi di grande dimensione, oltre 1800 posti e oltre 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
- b) circhi di media dimensione, oltre 700 posti e fino a 1800, con un minimo di 20 e fino a 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
- c) circhi di piccola dimensione, oltre 100 posti e fino a 700, con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 20 addetti, calcolati sulla media mensile."

Art. 2 Determinazione delle aree comunali

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attrazioni dei circhi e dello spettacolo viaggiante sono individuate dalla Giunta Comunale, "sentite le organizzazioni sindacali di categoria", e per quanto riguarda i complessi circensi, l'Ente Nazionale Circhi, associazione di categoria dei circhi italiani (aderente all'Agis) che in data 29 ottobre 2008 ha stipulato con l'ANCI il protocollo d'intesa per la tutela e lo sviluppo delle attività di spettacolo circense. L'elenco delle aree disponibili, in caso di modifiche, é aggiornato annualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n° 337 con apposita delibera di Giunta Comunale che viene trasmessa alle organizzazioni sindacali di categoria. Possono essere utilizzate anche aree private.

Art. 3 Tipologia delle concessioni e competenze degli uffici comunali

Le concessioni delle aree sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni; per singole attrazioni da installare nei parchi urbani, nelle zone a verde ed in altre aree idonee possono essere date concessioni per un periodo superiore ai trenta giorni.

Le aree disponibili per i parchi di divertimento di prima e seconda categoria potranno essere attrezzate anche per accogliere i circhi equestri di prima e seconda categoria; dette aree potranno altresì essere utilizzate per manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi, nei periodi non riservati agli spettacoli viaggianti e ai circhi, sulla base della programmazione delle attività disposte dall'Amministrazione.

Nel caso in cui si verifichi che per lo stesso periodo vengano richieste l'organizzazione di un parco divertimenti e l'installazione di un circo equestre dovrà essere data priorità allo spettacolo viaggiante.

In tal caso, esse dovranno comunque essere rese libere almeno 15 giorni prima della successiva manifestazione.

La competenza per la concessione delle aree allo spettacolo viaggiante e ai circhi equestri è attribuita al Responsabile dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Pubblici Spettacoli, che rilascia le autorizzazioni per pubblici trattenimenti.

Art. 4 Modalità di concessione delle aree

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento della tosap e della tassa dei rifiuti, secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, nonché al versamento del deposito cauzionale, fissato in € 150,00, e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Qualora l'attività venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili; anche nel caso di utilizzo di area privata è dovuto il deposito cauzionale.

Art. 5 Commissione Comunale per l'assegnazione delle aree

Per gli adempimenti in ordine alla concessione delle aree comunali, private e demaniali alle attività di spettacolo viaggiante e ai circhi equestri, nel caso di più domande concorrenti per lo stesso periodo e luogo, è costituita una Commissione Comunale per le assegnazioni delle aree.

La Commissione è composta da:

- a) Responsabile dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Pubblici Spettacoli, con funzioni di presidente;
- b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale degli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri (muniti di tessere di riconoscimento rilasciate dall'Associazione di appartenenza);
- c) l'esercente più anziano di piazza (su richiesta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria);
- d) un funzionario designato dalla Polizia Municipale.
- La Commissione potrà operare validamente con la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di votazione, a parità di voti prevale quello del Presidente della Commissione.

E' fatto obbligo ai rappresentanti di categoria di astenersi dalle decisioni della Commissione in occasione dell'esame di posizione che direttamente riguardino loro.

Art. 6 Compiti della Commissione Comunale

La Commissione Comunale, nel rispetto della normativa fissata dalla legge e dal presente regolamento, ha il compito di:

- a) determinare i criteri per la formazione del parco in base alla grandezza delle aree, assicurando razionale equilibrio e massima funzionalità delle attrazioni da installare;
- b) fissare il calendario annuale di esercizio dei parchi di divertimento e delle singole attrazioni, dei circhi equestri, con indicazione degli orari minimi obbligatori di apertura, collegandolo con le feste e le fiere tradizionali e con le iniziative culturali e del tempo libero promosse dall'Amministrazione;
- c) esprimere pareri in ordine alle richieste degli esercenti e su quant'altro in genere attiene alle concessioni e che non sia già previsto dalle presenti norme.

Art. 7 Domanda per la concessione delle aree

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti, da presentare almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per la installazione; le concessioni per periodi superiori a 30 giorni, devono essere approvate dalla Giunta Municipale.

Le domande inoltrate secondo le norme fiscali vigenti, dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale in carta legale specificando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:

- a) le proprie generalità, la residenza, il numero telefonico, codice fiscale e l'eventuale recapito;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
- c) il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
- d) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
- e) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- f) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione dell'area;
- g) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
- h) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se diverso dal Comune di Otranto;
- i) gli estremi del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato.

Inoltre, nella domanda devono essere indicate l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento e della licenza di esercizio (valida per l'anno in corso).

Non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute fuori del termine e quelle prive della licenza di esercizio (valida per l'anno in corso).

La concessione delle aree all'interno dei singoli parchi di divertimento viene fatta secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 9.

La comunicazione dell'avvenuta concessione dell'area, che verrà resa nota almeno 30 giorni prima della data di inizio della attività, dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Art. 8 Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

Gli esercenti che intendono installare le proprie attrazioni su aree comunali, private e demaniali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nell'art. 9.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene ritenuta valida la domanda per la concessione delle aree.

Il periodo valutabile ai fini delle graduatorie è LA FREQUENZA NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

A PARITA' DI REQUISITI TRA GLI ESERCENTI, LA VALUTAZIONE MASSIMA E' DI 15 ANNI. Le graduatorie sono approvate dalla Commissione Comunale per le assegnazioni delle aRee e vengono aggiornate anno per anno e comunque 40 giorni prima della manifestazione.

Art. 9 Criteri per la formulazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento

L'Ufficio preposto per l'assegnazione delle aree, per ogni manifestazione, predispone distinte graduatorie da portare all'esame della Commissione Comunale prevista dall'art.5 sulla base dei seguenti criteri:

- 1) precedenza assoluta per anzianità di frequenza al parco con lo stesso tipo di attrazione;
- 2) anzianità di esercizio con lo stesso tipo di attrazione: punti 3 per anno;
- 3) anzianità di appartenenza alla categoria: punti 1 per anno;
- 4) richiedente che abbia la residenza da almeno 3 anni nel Comune: punti 10 in totale;
- 5) anzianità di domanda senza frequenza al parco: punti 1 per ogni anno.

Il punteggio di cui al punto 1) rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata è sostituita con altra dello stesso tipo, purchè la superficie d'ingombro della nuova attrazione non superi il 10%, il 20% e il 30% rispettivamente per le grandi, le medie o le piccole attrazioni. In caso di eccedenza delle percentuali sopraindicate il punteggio sarà ridotto di 15 punti. La sostituzione potrà essere consentita semprechè gli aumenti di ingombro non impediscano la collocazione di altre aventi diritto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra di diverso tipo da quelle esistenti nel parco e con misure di ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione, non comporta la perdita di punteggio.

E' fatto divieto assoluto di sostituzione di attrazione con altra attrazione già esistente nel parco.

E' fatto divieto di organizzazione di altro parco in concomitanza dei parchi divertimenti tradizionali (fiere, feste patronali, sagre etc.).

La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc.) con superficie di ingombro non superiore a mq.3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5), ma inserita in apposita graduatoria di presenza nel parco.

I requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3) potranno essere documentati con dichiarazione delle Organizzazioni di categoria.

La Commissione Comunale dovrà decidere quante attrazioni per ogni categoria (piccole, medie, grandi) dovranno essere installate in base alla densità di popolazione del comune.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di residenza comunale.

Le attrazioni di assoluta novità e grande spettacolarità o non esistenti nel parco potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, su determinazione della Commissione Comunale per le assegnazioni delle aree non acquisendo alcun diritto di anzianità e di punteggio.

Art. 10 Criteri per le concessioni di aree per periodi superiori ai 30 giorni

Alle concessioni di durata superiore a giorni 30 di aree comunali disponibili possono concorrere, nei limiti e con le condizioni dettate dalla Giunta Comunale, gli esercenti che all'atto della richiesta siano in possesso dell'autorizzazione di esercizio relativa all'attrazione richiesta e non siano già fruitori di concessioni per periodi superiori a 30 giorni nel Comune di residenza, compresi i componenti del proprio nucleo familiare e specificatamente i genitori, i figli, i generi, le nuore, i coniugi o i conviventi. Il concessionario di una attrazione con autorizzazione superiore a 30 giorni si impegnerà, con atto notorio, a non esercitare su tutto il territorio Nazionale con la stessa attrazione della concessione anzidetta fino alla scadenza della stessa.

E' vietata tassativamente la subconcessione dell'area e l'esercizio a terzi.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste al riguardo.

Ogni responsabilità inerente e dipendente dall'uso dell'attrazione è assunta dal concessionario.

L'Amministrazione potrà disporre la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di comprovato ordine pubblico o per l'inosservanza delle clausole concessionatorie.

Cessata la concessione, l'area dovrà essere rimessa nella piena disponibilità del Comune entro 10 giorni dalla scadenza, senza obbligo di indennizzo alcuno, con sgombero d'ufficio in caso di inottemperanza.

Per le nuove concessioni l'assegnazione viene fatta sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti ai punti 2), 3), 4) e 5) dell'art. 9, in quanto compatibili.

Per la formazione delle graduatorie per le nuove concessioni si stabilisce quanto segue: precedenza assoluta al residente da almeno 10 anni e che sia in possesso di autorizzazione da almeno 10 anni con licenza del Comune medesimo.

Art. 11 Rinunce e sostituzioni

L'esercente che intende rinunciare alla domanda di concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente entro e non oltre il 20° giorno prima della manifestazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione ad assegnazione intervenuta, senza che siano stati addotti validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 15 punti del punteggio acquisito e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui all'art. 9.

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione.

Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni, che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiari di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione verrà dall'Amministrazione Comunale congelato per tutto il

periodo della manifestazione. Inoltre, non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazione uguale o similare a quella in questione.

Art. 12 Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante

L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetta a:

- a) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata del Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente;
- b) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Responsabile dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Pubblici Spettacoli del Comune di Otranto per esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente.

Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

Art. 13 Comunicazione esito domande

L'esito dell'istruttoria delle domande deve essere comunicato ai richiedenti almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione. In difetto, l'istanza si intende accettata, fatta salva la potestà del Comune di imporre divieto di installazione dell'attrazione nel caso che il richiedente non sia in possesso dei requisiti e dei documenti previsti.

Il provvedimento negativo può essere oggetto di opposizione al Sindaco da parte dell'interessato.

L'opposizione al Sindaco deve essere presentata entro i 15 giorni successivi alla data di notifica del diniego tramite pec: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it.

Il Comune è tenuto a dar esito all'opposizione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione.

Art. 14 Obblighi del concessionario

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e della tassa dei rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti Regolamenti;
- b) versamento alla Tesoreria Comunale della cauzione prevista a garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio interessato; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento, da parte del locale Comando di Polizia Municipale, che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore;

- c) occupazione dell'area ottenuta in concessione, previo sopralluogo da parte del locale Comando di Polizia Municipale congiuntamente al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
- d) non cedere a terzi la concessione;
- e) rispettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel relativo titolo autorizzativo;
- f) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di rifiuti;
- g) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
- h) rispettare la data di inizio e fine occupazione;
- i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
- j) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
- k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
- l) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti.

Art. 15

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni e attrezzature per l'attività dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 % e le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento la parte eccedente i 100 mq.e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq. E' escluso qualsiasi aumento in occasione di Fiere, Mercati, Festeggiamenti Patronali, etc.

Art. 16 Gestione dell'attrazione – subconcessione

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.

Art.17

Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.

All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il Commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle norme sanitarie.

I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

Art. 18 Responsabilità dei concessionari

Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 19 Sgombero dell'area

Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata entro 24 ore dalla scadenza dell'autorizzazione. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. In caso di inadempienza si procede all'esecuzione forzata a spese del concessionario. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno a chiedere al concessionario il ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di inosservanza, si provvederà con addebito delle relative spese al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla cauzione versata.

Art. 20 Subingressi

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione, per causa di morte o per atto tra vivi, comporta al subentrante il riconoscimento dell'anzianità acquisita dal precedente titolare, purchè sia provato l'effettivo trasferimento in proprietà dell'attrazione e purchè il subentrante stesso, per la gestione di tale attrazione, abbia ottenuto la prescritta licenza d'esercizio da parte del Comune di residenza.

I casi di subingresso nell'azienda per atto tra vivi o conferimento a società, devono risultare da scrittura privata autenticata dal notaio o da atto pubblico, nel caso di successione mortis causa la stessa deve essere provata secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO II SPETTACOLI CIRCENSI

Art. 21 Aree

L'Amministrazione Comunale, con atto formale della Giunta comunale, individua le aree pubbliche e/o private da destinare alle attività circensi. Per lo svolgimento delle attività circensi su aree private è necessario acquisire il preventivo nulla osta del proprietario delle stesse.

Art. 22 Domanda

- 1. Le domande per l'occupazione delle aree da parte dei circhi devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo.
 - Le domande presentate in data posteriore a detto periodo non sono prese in considerazione.
 - La data della domanda è quella di ricevimento da parte del Protocollo generale del Comune.
- 2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - indirizzo di posta elettronica (se posseduto), numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;
 - denominazione del circo;
 - capienza massima di spettatori della struttura circense;
 - dimensione del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - dimensione dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali di richiede autorizzazione alla sosta;
 - periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e disinstallazione; il periodo richiesto per l'attività non potrà essere superiore alla durata di giorni 15 (quindici);
 - misura in mq. __ dell'area che si intende occupare;
 - documentazione tecnica (certificazione di collaudo statico e dell'impianto elettrico rilasciati da un tecnico abilitato, autocertificazione attestante il corretto montaggio delle attrazioni) necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
 - numero dei dipendenti regolarmente assunti;
 - i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività circense.

Nella domanda deve essere inclusa l'autocertificazione relativa al possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dalla vigente normativa.

Qualora siano presenti animali dovrà inoltre essere allegata alla domanda:

- 1. dichiarazione attestante che nessuna animale sia stato prelevato in natura,
- 2. dichiarazione attestante la capacità di assistenza veterinaria nonché dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria,
- 3. piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi,
- 4. copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art.6 della L.150/1992 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 23 Istruttoria della domanda

Il Responsabile dell'Ufficio competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento di rilascio della concessione e lo invita a versare alla Tesoreria Comunale la cauzione prevista prima del rilascio dell'autorizzazione; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento da parte del locale Comando di Polizia Municipale congiuntamente al personale dell'Ufficio Tecnico che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici, in occasione della concessione dell'area e successivamente in fase di smontaggio delle attrazioni autorizzate, nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore.

Art. 24 Documentazione

Dopo il ricevimento della comunicazione di accettazione dello svolgimento dello spettacolo circense, i responsabili delle attività in oggetto, depositano presso gli uffici comunali la seguente documentazione:

copia del pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;

- copia del pagamento della tassa asporto rifiuti;
- copia del pagamento della pubblicità;
- attestazione del pagamento della cauzione.

Art. 25 Criteri per l'assegnazione dell'area

In caso di due o più domande per lo stesso periodo e luogo, hanno la precedenza i circhi di categoria superiore (art. 1 del presente regolamento) e che dimostrano tramite la liberatoria Enpals il maggior numero di dipendenti mediamente assunti nell'anno solare precedente; in caso di circhi appartenenti alla stessa categoria e con lo stesso numero di dipendenti l'autorizzazione viene rilasciata al circo assente da più tempo dalla città.

Art. 26 Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio

Su domanda del legale rappresentante può essere concessa una proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato.

La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data di scadenza della concessione originaria.

Art. 27 Sgombero

Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 28 Esibizioni acrobatiche con auto e moto

Potranno essere concesse le aree destinate alle esibizioni acrobatiche di auto e moto, previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 29 Distanza fra concessioni delle aree

Tra una manifestazione e l'altra, di quelle contemplate nel presente articolo, dovrà trascorrere un periodo di almeno 40 giorni.

Art. 30 Sanzioni

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, è interdetta la concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell'infrazione. Per le altre infrazioni sono comminate le seguenti sanzioni:

- per la prima volta, diffida;
- per la seconda volta, sospensione della concessione per due giorni;
- per la terza volta, espulsione dall'area concessa per l'edizione in corso.

Le sanzioni sono cumulabili fino a cinque edizioni successive.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

Art. 31 Norme accessorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento.

Art. 32 Norme transitorie e finali

Ove temporaneamente ed eccezionalmente sprovvisti di aree di cui all'art. 9 della L. 337/68, saranno utilizzate aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso.